Il D.P.R. 600/1973 con l’art. 37 terzo comma stabilisce che è antielusivo l’interposizione di persona in una compravendita di un immobile anche se questo comportamento del contribuente non risulti fraudolento. Il caso specifico oggetto della sentenza della Cassazione n° 12788/2011 riguarda una persona fisica che firma un contratto preliminare nei confronti di

un’altra persona fisica per la vendita di un immobile. Precisamente il venditore promissario non adempie ai suoi obblighi e dona il suo bene alla figlia che, in seguito, a sua volta venderà la casa al promissario acquirente. E’ chiarissimo che questa interposizione di persona (comportamento non fraudolento) sia stata architettata per eludere le tasse sulla plusvalenza realizzata dalla cessione dei bene immobile.

Antonino Alfano